

ASSOCIAZIONE ITALIANA DI ECONOMIA AGRARIA E APPLICATA

STATUTO

Articolo 1 – Denominazione e sede

E' costituita l'Associazione Italiana di Economia Agraria e Applicata (AIEEA), Associazione senza scopo di lucro retta dalla legge italiana.

La sede legale è fissata nel luogo dove svolge la propria attività il Presidente.

L'Associazione può avere la sua sede amministrativa nel luogo dove svolge la propria attività il Segretario - Tesoriere.

Articolo 2 – Scopo

L'associazione ha lo scopo di contribuire allo sviluppo degli studi dell'economia agraria e applicata, estesi ai temi dell'economia dello sviluppo, del territorio e dello sviluppo locale, dell'alimentazione, della sociologia, dell'analisi delle scelte dei consumatori, dell'economia dell'industria e della distribuzione alimentare, dell'economia delle risorse e dell'ambiente, dell'economia delle fonti e dei consumi energetici, e quelli delle relative politiche. In particolare, l'associazione si propone di:

- a) diventare punto di riferimento per lo scambio di esperienze tra ricercatori nazionali e internazionali;
- b) promuovere e organizzare convegni, seminari, conferenze su temi inerenti l'economia agraria e applicata;
- c) promuovere iniziative di studio e di ricerca che possano offrire risposte a problemi che devono affrontare Istituzioni pubbliche, enti privati ed imprese;
- d) dibattere i problemi dell'insegnamento delle discipline aventi per oggetto lo studio dell'economia agraria e applicata;
- e) cooperare con qualsiasi organizzazione o istituzione nazionale e internazionale, pubblica e privata avente interessi affini;
- f) promuovere attività editoriali come la pubblicazione di volumi, collane e/o una rivista che possa accogliere e diffondere studi e ricerche di economia agraria e applicata.

L'Associazione potrà aderire ad associazioni nazionali, europee ed internazionali aventi scopi analoghi.

E' escluso ogni scopo di lucro. In particolare, l'Associazione non potrà in nessun caso distribuire, nemmeno in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che le destinazioni non siano imposte dalla legge.

Articolo 3 – Associati

Sono associati le persone e gli enti, con i requisiti previsti ai successivi punti a) e b), che presentano domanda di ammissione all'Associazione. Possono far parte dell'Associazione:

- a) le persone fisiche che, per le loro attività scientifiche e/o professionali contribuiscono allo studio e allo sviluppo dell'economia agraria e applicata,
- b) gli enti, le persone giuridiche, private e pubbliche, i cui obiettivi e la cui organizzazione sono coerenti con quelli dell'Associazione.

I soci possono essere ordinari o emeriti: i primi sono associati tramite il versamento della quota annualmente stabilita dal Consiglio direttivo; i secondi sono nominati a vita dalla maggioranza dei soci (anche attraverso procedura telematica) su proposta motivata del Consiglio Direttivo e sono esentati dal pagamento della quota annua.

Il Consiglio direttivo determina la misura delle quote annuali, differenziando le quote dovute dalle persone fisiche e quelle dovute dalle persone giuridiche, enti o società. Il Consiglio direttivo può deliberare una riduzione delle quote annuali dovute da studenti e giovani ricercatori.

Possono essere soci sostenitori i soggetti di cui al comma precedente che intendono contribuire, finanziariamente o con prestazione d'opera, oltre alle quote associative, alle attività della Associazione secondo apposito regolamento.

Il mancato pagamento della quota associativa entro il 31 marzo dell'anno di riferimento della quota medesima è causa di interruzione del rapporto associativo.

Le quote associative non sono trasmissibili né per atto tra vivi né a causa di morte e non sono rivalutabili.

Le quote versate non sono trasferibili e non sono ripetibili o rimborsabili per alcun motivo, né per scioglimento del rapporto associativo, né per scioglimento dell'Associazione.

L'ingresso del nuovo socio verrà fatto constare da annotazione delle sue generalità nel Libro degli associati, tenuto dal Consiglio direttivo.

La partecipazione all'Associazione non può essere a tempo determinato.

E' garantita l'uniformità e l'effettività del rapporto associativo e delle relative modalità.

Ciascun socio può recedere dall'Associazione in qualunque momento; il socio che intenda recedere deve comunicarlo per iscritto al Consiglio direttivo ed il recesso ha effetto immediato.

Il socio receduto, escluso o che comunque abbia cessato di far parte dell'Associazione non può ripetere i contributi versati né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 4 - Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) Il Presidente;
- c) Il Consiglio Direttivo;
- d) Il Collegio dei Probiviri;
- e) Il Collegio dei Revisori.

Gli associati potranno esercitare il diritto di voto nell'Assemblea ai sensi di legge.

Gli organi collegiali dell'Associazione deliberano con la maggioranza semplice salvo le maggioranze qualificate previste dallo Statuto.

Nell'attività associativa, i membri dell'Associazione, siano essi persone fisiche o giuridiche, devono agire senza perseguire alcuno scopo di lucro.

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o per mancato pagamento della quota associativa entro il 31 marzo dell'anno di riferimento della quota medesima.

La qualità di associato si perde per indegnità su delibera motivata del Consiglio direttivo. Il socio dichiarato decaduto per indegnità può ricorrere al Collegio dei Probiviri, che decide con delibera inappellabile.

L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio direttivo per gravi inadempienze al presente statuto o all'eventuale regolamento interno ed alle delibere degli organi associativi.

Articolo 5 – Assemblea

Spetta all'Assemblea deliberare su:

- Il programma generale di attività dell'Associazione;
- L'approvazione del Bilancio preventivo e consuntivo;
- L'approvazione dell'eventuale Regolamento interno dell'Associazione;
- La nomina del Presidente e degli altri membri del Consiglio direttivo;
- La nomina del Collegio dei Revisori;
- La nomina del Collegio dei Probiviri;
- Le modifiche statuarie secondo quanto disposto dall'art. 13;
- L'acquisto, vendita o permuta di beni immobili destinati ad uso di sede sociale o di attività dell'Associazione;
- Lo scioglimento dell'Associazione.

Gli associati sono convocati in assemblea dal Consiglio direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e per il rinnovo delle cariche sociali mediante comunicazione scritta inviata a ciascun associato – anche a mezzo posta elettronica, telefax od altri mezzi equivalenti – contenente l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo nel rispetto di quanto previsto dal comma precedente o quando lo ritenga necessario per fondate ragioni oppure su richiesta di un numero di soci che rappresenti almeno un terzo degli associati validamente iscritti al momento della presentazione della richiesta.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti gli associati; ciascun associato, persona fisica o giuridica, ha un voto.

Gli associati possono, mediante delega scritta, farsi rappresentare da altri associati anche se membri del Consiglio direttivo.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo, in mancanza dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento in assemblea. Ogni socio presente può ricevere massimo 2 deleghe di soci assenti.

Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, dagli scrutatori, se nominati. I verbali delle assemblee dovranno essere trascritti, a cura del segretario, su apposito libro e resi pubblici in forme adeguate.

Le assemblee sono validamente costituite con la partecipazione della maggioranza dei soci, presenti direttamente o rappresentati per delega, e deliberano con la maggioranza dei voti dei partecipanti.

Le modalità di votazione sono determinate dall'Assemblea.

L'Assemblea può essere tenuta anche mediante audio-video conferenza o mediante la sola audio conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati con certezza dal Presidente, dal Segretario e dagli altri partecipanti e che sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno nonché visionare e trasmettere documenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

Verificandosi tali requisiti, l'Assemblea si considererà tenuta nel luogo in cui si trova colui che presiede l'Assemblea e dove pure deve trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione dei verbali sul relativo libro.

Articolo 6 – Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da sette membri: il Presidente, il Presidente del mandato precedente, il Presidente Eletto e quattro Consiglieri.

I membri eletti del Consiglio direttivo ed il Presidente eletto restano in carica per due anni.

In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio direttivo alla prima riunione provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti.

Il Presidente può essere eletto al massimo due volte e comunque non consecutivamente. Le funzioni del Vice Presidente in seno al Consiglio direttivo sono assunte dal Presidente eletto per il mandato successivo.

I membri del Consiglio direttivo non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi.

Il Consiglio direttivo nomina nel proprio seno un Segretario Tesoriere, ove a tali nomine non abbia provveduto l'assemblea degli associati.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente, e in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, il Consiglio è presieduto dal Presidente del mandato precedente.

Delle riunioni del Consiglio direttivo verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Tale verbale dovrà essere adeguatamente reso pubblico.

Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni.

Il Consiglio direttivo ha facoltà di delegare a chiunque dei suoi membri l'esercizio di specifici poteri, istituire comitati di studio e cooperare con qualsiasi istituzione esterna per il conseguimento degli scopi dell'Associazione.

Il Segretario Tesoriere è responsabile dell'ordinaria amministrazione e collabora con il Presidente, secondo le indicazioni di questi, per l'esecuzione delle decisioni del Consiglio direttivo.

Articolo 7 – Rinnovo del Consiglio Direttivo

Almeno 90 giorni prima della scadenza del mandato, il Consiglio direttivo indice le elezioni e informa i soci della possibilità di candidarsi.

Le candidature devono pervenire almeno 30 giorni prima della data delle elezioni.

Ciascun socio dell'AIEEA, regolarmente iscritto nell'anno in corso e in quello precedente, può inviare la candidatura per le cariche di:

- a) Presidente Eletto;
- b) Membro del Consiglio Direttivo.

Le candidature debbono essere supportate dalla sottoscrizione, effettuata per posta elettronica:

- a) per il Presidente eletto, di almeno il 10% dei soci, calcolato sul numero di quelli regolarmente iscritti all'AIEEA nell'anno precedente;
- b) per i membri del Consiglio Direttivo, di almeno il 5% dei soci, calcolato sul numero di quelli regolarmente iscritti all'AIEEA nell'anno precedente.

Le candidature debbono essere inviate per posta elettronica all'indirizzo dell'AIEEA.

Ogni socio ha la possibilità di sostenere una sola candidatura alla carica di Presidente Eletto e un massimo di due candidature alla carica di Consigliere.

Costituisce elettorato passivo l'insieme dei soci regolarmente iscritti all'AIEEA nell'anno in corso e in quello precedente e che hanno presentato la loro candidatura entro i termini stabiliti dal secondo comma del presente articolo.

Costituisce elettorato attivo l'insieme dei soci regolarmente iscritti all'AIEEA almeno 15 giorni prima delle elezioni.

Al momento del voto, ogni socio può esprimere una preferenza per la carica di Presidente Eletto e due preferenze per la carica di Consigliere.

Ciascun socio può farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta.

Il socio delegato dovrà esibire al seggio elettorale, oltre alla delega, anche copia del documento d'identità del socio delegante.

Ciascun socio presente può ricevere al massimo due deleghe.

I voti vengono espressi a scrutinio segreto.

Articolo 8 – Entrate, Fondo Comune e Rendiconto

Il Fondo Comune è costituito:

- a) dalle quote sociali;
- b) dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- d) da ogni altra entrata che concorre ad incrementare l'attivo sociale;
- e) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Il Consiglio Direttivo predisponde annualmente il rendiconto delle entrate e delle spese che presenta all'Assemblea per l'approvazione.

Il primo rendiconto verrà presentato per il periodo sino al 31 dicembre 2011.

Articolo 9 – Collegio dei Proviviri

L'assemblea degli associati nomina ogni due anni, in concomitanza con la nomina degli altri organi sociali, il Collegio dei Proviviri formato da tre membri scelti tra soci e non soci per le elevate doti morali e la generale stima goduta dall'assemblea.

Il Collegio dei Proviviri nomina nel suo seno un Presidente.

Il Collegio dei Proviviri è chiamato a dirimere le eventuali controversie sorte tra i soci o tra i soci e l'Associazione su istanza della parte che ne abbia interesse, decidendo con delibera inappellabile.

Le decisioni del Collegio dei Proviviri devono essere assunte all'unanimità.

Articolo 10 – Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea ordinaria a maggioranza dei presenti. Possono essere revisori dei conti anche non soci.

I revisori durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori vigila sull'amministrazione della Società e sottopone all'assemblea ordinaria la propria relazione sul bilancio.

Articolo 11 – Rappresentanza dell'Associazione

Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio e cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio direttivo. Il Presidente nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio direttivo, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Articolo 12 - Bilancio

L'esercizio sociale si chiude al 31 marzo di ogni anno. Il bilancio consuntivo viene approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, entro il mese di luglio. Nello stesso termine vanno altresì approvati il bilancio preventivo e il programma generale annuale.

Articolo 13 - Modifiche allo Statuto

Le modifiche statuarie sono approvate a maggioranza qualificata di due terzi dei soci.

Articolo 14 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Articolo 15 – Norma transitoria

In sede di costituzione dell'Associazione il Consiglio direttivo, è composto da un Presidente e da quattro membri nominati dai soci fondatori e resta in carica fino alla prima Assemblea, da tenersi entro un anno dalla data di costituzione dell'Associazione.

Analogamente il Collegio dei Revisori indicato in sede di costituzione resta in carica fino alla prima Assemblea.

Articolo 16 – Rinvio al Codice Civile

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente statuto, si applicheranno le norme del Codice Civile.